

REGOLAMENTO (CE) N. 502/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 1995****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 10, paragrafo 5 e 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽³⁾,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto eccetto il malto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif; che per il triticale è tuttavia riscosso il prelievo applicabile alla segala;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1994/1995, dai regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CE) n. 1867/94 del Consiglio⁽⁴⁾, (CEE) n. 1580/93⁽⁵⁾, (CEE) n. 1709/93⁽⁶⁾ e (CE) n. 1474/94⁽⁷⁾ della Commissione;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 457/95⁽⁹⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 1580/93, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coeffi-

cienti d'equivalenza previsti dal regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che, per talune farine, il prezzo cif può essere determinato, in mancanza di informazioni o di quotazioni, applicando un coefficiente al prezzo cif del cereale di base; che questo coefficiente è stato fissato dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif viene mantenuto allo stesso livello qualora manchino i dati o nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che per il malto il prelievo è composto da un elemento mobile e da un elemento fisso; che l'elemento fisso è determinato dall'articolo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1621/93; che l'elemento mobile è determinato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1766/92, tenendo conto della quantità del cereale di base necessaria per la fabbricazione del malto; che a tal fine l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1621/93 stabilisce i coefficienti applicabili ai prelievi sui cereali di base;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93⁽¹⁰⁾ e (CE) n. 3492/93 del Consiglio⁽¹¹⁾ relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93⁽¹³⁾, particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3003/94⁽¹⁵⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 80.⁽⁷⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 30.⁽⁸⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.⁽⁹⁾ GU n. L 47 del 2. 3. 1995, pag. 2.⁽¹⁰⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.⁽¹³⁾ GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.⁽¹⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3.⁽¹⁵⁾ GU n. L 317 del 10. 12. 1994, pag. 4.

considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio ⁽¹⁾ ha aperto dei contingenti tariffari comunitari relativi a certi prodotti agricoli e ha fissato i prelievi applicabili all'importazione di questi prodotti; che il regolamento (CE) n. 1854/94 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2547/94 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per i cereali;

considerando i regolamenti (CE) n. 3641/93 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 3642/93 ⁽⁵⁾ del Consiglio, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, dall'altra; che il regolamento (CE) n. 335/94 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1606/94 ⁽⁷⁾, reca modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94 ⁽⁹⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁰⁾, alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 vengono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete

dei paesi terzi e servono come base per la determinazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità d'applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95 ⁽¹²⁾;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 6 marzo 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora si verifichi, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una variazione superiore ad 1,50 ECU/t, in virtù dell'articolo 5, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1621/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 28. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1994, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹²⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 marzo 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	112,98 (*) (*)
0712 90 19	112,98 (*) (*)
1001 10 00	53,98 (*) (*) (*)
1001 90 91	104,00
1001 90 99	104,00 (*) (*)
1002 00 00	140,53 (*)
1003 00 10	109,67
1003 00 90	109,67 (*)
1004 00 00	119,83
1005 10 90	112,98 (*) (*)
1005 90 00	112,98 (*) (*)
1007 00 90	117,65 (*)
1008 10 00	55,90 (*)
1008 20 00	57,75 (*) (*)
1008 30 00	0 (*)
1008 90 10	(*)
1008 90 90	0
1101 00 11	191,28 (*)
1101 00 15	191,28 (*)
1101 00 90	191,28 (*)
1102 10 00	242,42
1103 11 10	125,32
1103 11 90	218,49
1107 10 11	198,25
1107 10 19	151,46
1107 10 91	208,35 (*)
1107 10 99	159,00 (*)
1107 20 00	183,12 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(*) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(*) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.